

COMUNE DI VIANO



Comune di VIANO
Cod.ente 35044

ORDINANZA N. 15 del 20/03/2021

Servizio: 3° Servizio - Assetto ed Uso del Territorio / LL.PP / Patrimonio / Ambiente
Ufficio: Ufficio Edilizia Privata, Suap, Commercio ed Attività Produttive

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO ORDINARIO SETTIMANALE DELLE DOMENICHE 21 E 28 MARZO 2021 TRANNE PER GENERI ALIMENTARI – PRODOTTI AGRICOLI – FLOROVIVAISTICI . SOSPENSIONE COMPLETA DEL MERCATO PER LA DOMENICA 04 APRILE 2021.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

RICHIAMATI gli ultimi provvedimenti normativi nazionali in materia con particolare riferimento:

- Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna emanata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
- Ordinanza n. 113 del 17 giugno 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna emanata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dell'art.1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- DPCM 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- DPCM 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- DPCM del 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- DPCM del 03 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto-legge 02 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- DPCM del 03 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonchè del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»
- DPCM del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- DPCM 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021;
- Decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

VISTA la normativa nazionale e regionale in materie di mercati con riferimento:

- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Legge della Regione Emilia-Romagna 25 giugno 1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- Disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368,
- “Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 17/03/2007, successivamente modificato ed integrato con la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/11/2013 è stato approvato il Regolamento Comunale sulla Disciplina del Commercio su aree pubbliche e per effetto dello stesso Regolamento suddetto è stato previsto lo svolgimento del mercato ordinario del Comune di Viano a cadenza settimanale nella giornata della domenica mattina;

PRESO ATTO che l'ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021 colloca l'Emilia Romagna in zona rossa;

ACCERTATO che le misure di svolgimento dei mercati nelle zone “rosse” sono espressamente previste nel il D.P.C.M. del 03 dicembre 2020 del del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”, ed in particolare l'articolo 3 al punto:

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

TENUTO conto che nel Comune di Viano all'interno della Piazza del Condominio Giardino, luogo dove si svolge tradizionalmente il mercato settimanale della domenica, presenta una superficie sufficiente ad accogliere i banchi alimentari, produttori agricoli e florovivaistici e ad operare nel rispetto delle norme sovraordinate previste dal Piano Comunale, rendendo possibile l'attivazione così limitata del mercato ordinario;

RITENUTO opportuno procedere all'attivazione del mercato settimanale di domenica **21 e 28 marzo 2021** per i soli banchi autorizzati, ottemperando a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di COVID-19;

RITENUTO ALTRESI' opportuno specificare che per la domenica **04 aprile 2021** il mercato rimarrà sospeso come già previsto dal Regolamento Comunale in quanto cade in una giornata di festività (Pasqua) ai sensi dell'art. 3 il quale dispone che "Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, riconosciuta a tutti gli effetti di legge, lo stesso viene annullato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata", nello specifico: 1° e 6 gennaio, **domenica e lunedì di Pasqua**, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre. In tali festività, il Sindaco, sentiti i rappresentanti dei concessionari di posteggio, i quali, dovranno provvedere a raccogliere le adesioni di oltre il 50% dei titolari, con ordinanza da emettere con un anticipo di 30 giorni", pertanto non si può autorizzare lo svolgimento del mercato anche nella predetta giornata, ottemperando a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di COVID-19;

VISTI gli articoli 50 e 54 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i quali definiscono le competenze del Sindaco;

VISTI gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso:

ORDINA

- Per le motivazione espresse in premessa che qui si richiamano in quanto motivazione dell'atto, la sospensione del mercato ordinario settimanale per le domeniche **21 e 28 Marzo 2021 tranne per generi alimentari , prodotti agricoli e florovivaistici;**
- Sospensione del mercato ordinario settimanale, come già previsto dall'art.3 del Regolamento Comunale, per tutti i settori mercilogici per la domenica **04 Aprile 2021;**

DISPONE


- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di trasmettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale dell'Unione Tresinaro Secchia a vigilanza e ottemperanza della presente ordinanza sindacale;

AVVERTE

Che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € **25,00** ad € **500,00**, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza e della piena conoscenza del presente provvedimento.

BORGHI NELLO / INFOCERT SPA



— AREA CIRCOSCRITTA E PRESIDIATA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
 , 20/03/2021

F.to